Pisa
SANTONI
Istituto di Istruzione Superiore

agraria agroalimentare agroindustria | chimica, materiali e biotecnologie | costruzioni, ambiente e territorio | sistema moda | servizi per la sanità e l'assistenza sociale | corso operatore del benessere | agenzia formativa Regione Toscana IS0059 – ISO9001

www.e-santoni.edu.it e-mail: piis003007@istruzione.it PEC: piis003007@pec.istruzione.it

Circolare n. 204

Pisa, 09.01.2026

Al personale scolastico

Alla segreteria ufficio personale

Al DSGA

Agli atti

Al sito

Oggetto: Informativa modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2006 – Congedi parentali e dei permessi per malattia del figlio

Gent.mi,

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) modifica la disciplina del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi 14 anni di vita del bambino, in luogo del precedente limite di 12 anni. In merito al congedo per malattia del figlio sono due le novità: l'età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni e il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.

Si riassumono di seguito le novità più importanti sulla disciplina dei congedi parentali e dei permessi per malattia del figlio, che vanno a modificare alcune norme fondamentali del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità).

1. Estensione dell'età del figlio per la fruizione del congedo parentale

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l'art. 32, del D.Lgs. n. 151/2001.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi quattordici anni di vita del bambino, in luogo del precedente limite (dodici anni).

La norma riformulata, sul congedo parentale, stabilisce ora che:

Resta fermo il limite complessivo massimo di dieci mesi di congedo parentale, elevabile in alcune ipotesi, come nel caso del padre che usufruisca di almeno tre mesi continuativi o frazionati.

La riforma conferma la struttura già nota della ripartizione dei periodi di congedo:

- alla madre lavoratrice spettano fino a sei mesi, dopo il congedo di maternità;

- al padre lavoratore spettano fino a sei mesi, elevabili a sette in presenza delle condizioni previste dalla legge;

- al genitore unico o al genitore affidatario esclusivo spetta un periodo massimo di undici mesi.

L'estensione del limite di età entro cui esercitare il diritto non modifica, quindi, la durata massima complessiva, ma amplia notevolmente la flessibilità temporale, consentendo alle famiglie di utilizzare il congedo in fasi della crescita del figlio caratterizzate da nuove esigenze educative, scolastiche o relazionali, tipiche della preadolescenza.

2. La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene anche sull'articolo 33, relativo al prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con disabilità grave, accertata ai sensi dell'art. 4, della legge n. 104/1992.

Il diritto al prolungamento del congedo parentale viene ora riconosciuto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, anziché nei limiti più ristretti precedentemente previsti.

Il periodo massimo complessivo di astensione dal lavoro, comprensivo del congedo parentale ordinario, resta fissato in tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore.

3. Un'ulteriore conferma della logica inclusiva della riforma si rinviene nell'art. 36 del Testo unico, che disciplina il congedo parentale in caso di adozione e affidamento.

La norma, così come rivista dalla legge di Bilancio 2026, prevede che:

- il congedo parentale spetta indipendentemente dall'età del minore;

- esso può essere fruito entro i quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche il diritto all'indennità segue lo stesso arco temporale, rafforzando l'equiparazione tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva o affidataria.

Nessuna novità per quanto riguarda il trattamento economico.

4. Le novità sul congedo per malattia del figlio

Il comma 220, della legge n. 199/2025, modifica in modo significativo l'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, introducendo due rilevanti novità:

- l'età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni;

- il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.

Resta invariata la disciplina per i figli fino a tre anni, per i quali l'astensione spetta per tutta la durata della malattia, senza limiti quantitativi.

La norma conferma:

- la trasmissione telematica del certificato di malattia del minore all'INPS e al datore di lavoro. Il medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il bambino, provvede all'invio diretto del certificato all'INPS, utilizzando il sistema informatico di trasmissione delle certificazioni di malattia, disciplinato dal decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010. L'INPS, a sua volta, inoltra immediatamente la certificazione al datore di lavoro interessato, garantendo così la tempestiva conoscenza dell'evento e l'esonero del genitore lavoratore da ulteriori oneri documentali;

- l’inapplicabilità delle disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Ciò significa che, durante i periodi di assenza dal lavoro fruiti per assistere un figlio malato, il genitore non è soggetto alle visite fiscali né alle fasce di reperibilità previste per i lavoratori assenti per malattia propria;

- il diritto all’interruzione delle ferie in caso di ricovero ospedaliero del bambino. In presenza di ricovero del figlio, il genitore può chiedere che le ferie vengano sospese per tutta la durata del periodo di degenza, al fine di fruire del congedo per malattia del figlio. Questa previsione riconosce che le ferie assolvono a una funzione di riposo e recupero psico-fisico del lavoratore, funzione che risulta incompatibile con una situazione di particolare gravità e stress emotivo quale il ricovero ospedaliero di un figlio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca Napolitano

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.